



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 20 novembre 2014  
(OR. en)

15797/14

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2014/0333 (NLE)**

---

UD 253

## PROPOSTA

---

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 novembre 2014
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2014) 705 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2014) 705 final.

---

All.: COM(2014) 705 final



Bruxelles, 19.11.2014  
COM(2014) 705 final

2014/0333 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi  
della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

La Commissione, coadiuvata dal gruppo “Economia tariffaria”, ha esaminato tutte le richieste di sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune presentate dagli Stati membri. Il gruppo “Economia tariffaria” è costituito dalle delegazioni inviate da tutti gli Stati membri e dalla Turchia. Il gruppo si è riunito tre volte prima di concordare le modifiche contenute nella presente proposta.

Ogni richiesta (nuova, modificata o rinnovata) è stata valutata attentamente dal gruppo. In particolare, costituiscono parte integrante dell'esame di ogni singolo caso la prevenzione di qualsiasi pregiudizio per i produttori dell'UE, il rafforzamento e il consolidamento della competitività della produzione dell'UE e la creazione o il mantenimento di posti di lavoro. Tale valutazione è stata condotta mediante dibattiti in seno al gruppo e consultazioni, da parte degli Stati membri, dei settori, delle associazioni e delle camere di commercio interessati nonché degli altri portatori di interesse.

La presente proposta riguarda taluni prodotti agricoli e industriali. Le richieste di sospensione sono state esaminate in base ai criteri indicati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6). In seguito a detto esame, la Commissione ritiene giustificata la sospensione dei dazi per i prodotti indicati nell'allegato I della presente proposta. L'allegato I elenca inoltre i) i prodotti la cui designazione ha dovuto essere riformulata, ii) i prodotti per i quali è risultato necessario un nuovo codice NC o TARIC o iii) i prodotti che sono stati riesaminati e per i quali è stata fissata una nuova data di riesame obbligatorio.

I prodotti per i quali la sospensione tariffaria non è più giustificata dagli interessi economici dell'Unione devono essere soppressi. L'allegato II elenca di conseguenza i prodotti soppressi dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 e i prodotti la cui designazione ha dovuto essere riformulata, i prodotti ai quali è risultato necessario attribuire un nuovo codice NC o TARIC o i prodotti per cui è stata fissata una nuova data di riesame obbligatorio, che figurano nell'allegato I con una nuova designazione, un nuovo codice e/o una nuova data.

L'elenco delle pertinenti unità supplementari nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbe essere aggiornato. L'allegato III contiene pertanto l'elenco dei codici delle unità supplementari dei prodotti figuranti nell'allegato I della presente proposta e l'allegato IV della presente proposta elenca i codici delle unità supplementari dei prodotti soppressi dall'allegato I del regolamento sopra citato.

La proposta è conforme alle politiche in materia di commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne.

Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati).

## **2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO**

È stato consultato il gruppo “Economia tariffaria”, che rappresenta le autorità competenti di tutti gli Stati membri. Tutte le sospensioni elencate corrispondono ad accordi o compromessi raggiunti nel corso del dibattito svoltosi in detto gruppo.

Non è stata evocata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi dalle conseguenze irreversibili.

## **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

La base giuridica della presente proposta di regolamento è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

In virtù dell'articolo 31 del TFUE, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Di conseguenza un regolamento costituisce lo strumento appropriato.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Essa rispetta il principio di proporzionalità, poiché la serie di misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6).

## **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a circa 84,8 milioni di EUR/anno. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a - 63,6 milioni di EUR/anno (75% x 84,8 milioni di EUR/anno).

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) È nell'interesse dell'Unione sospendere totalmente i dazi autonomi della tariffa doganale comune per 135 nuovi prodotti che attualmente non figurano nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio<sup>1</sup>. Questi nuovi prodotti dovrebbero pertanto essere inseriti in tale allegato.
- (2) Non è più nell'interesse dell'Unione mantenere la sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per 52 prodotti che figurano attualmente nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013. È opportuno pertanto sopprimere tali prodotti dall'allegato.
- (3) È necessario modificare la designazione dei prodotti per 29 sospensioni elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 al fine di tener conto dell'evoluzione tecnica dei prodotti e delle tendenze economiche del mercato o di effettuare adattamenti linguistici. Inoltre, a seguito dei cambiamenti che saranno apportati alla nomenclatura combinata a decorrere dal 1° gennaio 2015, i codici TARIC di altri 95 prodotti dovrebbero essere modificati. Inoltre, per un prodotto la classificazione multipla non è più ritenuta necessaria. È opportuno sopprimere dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni per le quali sono necessarie modifiche e reinserire in tale elenco le sospensioni modificate.
- (4) Le sospensioni tariffarie dovrebbero essere riesaminate periodicamente con la possibilità di sopprimerle su richiesta di una parte interessata. Ove ciò sia giustificato dall'interesse dell'Unione, la sospensione tariffaria è prorogata e una nuova data di riesame è fissata.
- (5) Nell'interesse dell'Unione, per 184 prodotti è necessario modificare la data del riesame obbligatorio al fine di consentire importazioni esenti da dazi oltre tale data.

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 201).

Tali prodotti sono stati riesaminati e sono state fissate nuove date per il successivo riesame obbligatorio. Essi dovrebbero pertanto essere soppressi dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 e le sospensioni modificate dovrebbero essere reinserite in tale elenco.

- (6) Nell'interesse dell'Unione è necessario abbreviare il periodo di riesame obbligatorio per quattro prodotti. È opportuno, di conseguenza, sopprimere dall'elenco delle sospensioni figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 le sospensioni relative a questi prodotti e reinserire in tale elenco le sospensioni modificate.
- (7) A fini di chiarezza è opportuno contrassegnare le voci modificate con un asterisco.
- (8) Al fine di consentire un adeguato monitoraggio statistico è opportuno completare l'allegato II del regolamento (UE) n. 1387/2013 con unità supplementari per alcuni dei nuovi prodotti per i quali sono concesse sospensioni. Per motivi di coerenza, le unità supplementari assegnate ai prodotti soppressi dall'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013 dovrebbero essere soppresse anche dall'allegato II di tale regolamento. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1387/2013.
- (9) Dato che le modifiche ai sensi del presente regolamento dovrebbero prendere effetto a decorrere dal 1° gennaio 2015, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (UE) n. 1387/2013 è così modificato:

1. La tabella dell'allegato I è così modificata:

a) tra il titolo e la tabella è inserita la seguente nota:

“(\*) Sospensione relativa a un prodotto figurante nel presente allegato per il quale il codice NC o TARIC, la designazione o la data del riesame obbligatorio sono stati modificati dal regolamento (UE) n. 722/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 9) e dal regolamento (UE) n. .../... del Consiglio, del ..., che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (GU ...)”;

b) tra il titolo e la tabella è soppressa la seguente nota:

“(\*) Sospensione relativa a un prodotto figurante nel presente allegato per il quale il codice NC o TARIC, la designazione o la data del riesame obbligatorio sono stati modificati dal regolamento (UE) n. 722/2014 del Consiglio, del 24 giugno 2014, che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 9)”;

c) le righe corrispondenti ai prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella prima colonna della tabella figurante nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1387/2013;

d) le righe corrispondenti ai prodotti i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato II del presente regolamento sono soppresse.

2. L'allegato II è così modificato:

a) sono aggiunte le righe corrispondenti alle unità supplementari i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato III del presente regolamento;

b) sono soppresse le righe corrispondenti alle unità supplementari i cui codici NC e TARIC figurano nell'allegato IV del presente regolamento.

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1387/2013 recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali

### 2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2015: 16 701 200 000 EUR (B 2015)

### 3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna

X La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate <sup>2</sup>	Periodo di 12 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno: 2015]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	01/01/2015	- 63,6

Situazione a seguito dell'azione	
[2015 – 2019]	
Articolo 120	- 63,6/anno

### 4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale comunitario.

<sup>2</sup> Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.



## 5. ALTRE OSSERVAZIONI

La proposta contiene le modifiche che devono essere apportate all'allegato del regolamento vigente per tener conto di quanto segue:

1. nuove richieste di sospensione presentate e accettate;
2. evoluzione tecnica dei prodotti e tendenze economiche del mercato che comportano la revoca di alcune sospensioni esistenti.

### Aggiunte

L'allegato, oltre alle modifiche risultanti dai cambiamenti di designazione o di codice, contiene 135 nuovi prodotti. I dazi non riscossi corrispondenti a tali sospensioni, calcolati in base alle previsioni dello Stato membro richiedente per il periodo dal 2015 al 2019, ammontano a 48,7 Mio EUR/anno.

In base alle statistiche esistenti per gli anni precedenti sembrerebbe tuttavia che il suddetto importo debba essere aumentato applicando un fattore medio, stimato a 1,8, per tenere conto delle importazioni negli altri Stati membri che utilizzano le stesse sospensioni. Ciò comporta una perdita di entrate dovuta a dazi non riscossi di circa 87,7 Mio EUR/anno.

### Soppressioni

A fronte del ripristino dei dazi doganali, 52 prodotti sono stati soppressi dall'allegato. Ciò rappresenta un aumento di 2,9 Mio EUR in risorse, calcolato sulla base delle statistiche del 2013.

### Costo stimato dell'intervento

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può essere stimata a  $87,7 - 2,9 = 84,8$  Mio EUR (importo lordo, inclusi i costi di riscossione)  $\times 0,75 = 63,6$  Mio EUR/anno per il periodo che va dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2019.